

**Titolo X**  
**REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE**

**Capo I**  
**Disposizioni generali**

**Art. 79**

Disposizioni in materia di imposte sui redditi

*(Nota. Art. 104 comma 2 .In vigore-comunque, non prima  
del periodo di imposta successivo a quello di operatività Registro Unico Nazionale.)*

**1. Agli enti del Terzo settore,  
diversi dalle imprese sociali,  
si applicano le disposizioni di cui al presente titolo**

nonche' le norme  
del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi,  
approvato con decreto  
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  
**in quanto compatibili.**

**2. Le attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5,**

ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate  
o convenzionate con le amministrazioni pubbliche  
di cui all'articolo 1, comma 2,  
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  
l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere  
o altri organismi pubblici di diritto internazionale,

**si considerano di natura non commerciale  
quando sono svolte a titolo gratuito  
o dietro versamento di corrispettivi  
che non superano i costi effettivi,**

*(Nota Modifica.*

*o dietro versamento di corrispettivi specifici  
che non superano gli importi deliberati dall'Assemblea dei Soci,)*

tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra  
e salvo eventuali importi di partecipazione  
alla spesa previsti dall'ordinamento.

**3. Sono altresì considerate non commerciali:**

**a) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h),**

*(Nota. b) interventi e prestazioni sanitarie;)*

**se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1  
la cui finalita' principale consiste nello svolgere attivita'  
di ricerca scientifica di particolare interesse sociale  
e purche' tutti gli utili siano interamente reinvestiti  
nelle attivita' di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati  
e non vi sia alcun accesso preferenziale  
da parte di altri soggetti privati  
alle capacita' di ricerca dell'ente medesimo**

**nonche' ai risultati prodotti;**

**b) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h),**

*(Nota. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;)*

**affidate dagli enti di cui al comma 1  
ad universita' e altri organismi di ricerca  
che la svolgono direttamente in ambiti  
e secondo modalita' definite**

**dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135.**

Nota ASMU ITALIA

AGGIUNGERE

*C) Le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.*

#### **4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5:**

**a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche  
effettuate occasionalmente**

anche mediante offerte di beni di modico valore  
o di servizi ai sovventori,  
in concomitanza di celebrazioni,  
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

*Modifica.*

*i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche  
effettuate occasionalmente*

*con*

*i fondi pervenuti a seguito di raccolte fondi  
ai sensi dell'art. 7)*

**b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche**

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  
per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

**5. Si considerano non commerciali  
gli enti del Terzo settore di cui al comma 1  
che svolgono in via esclusiva o prevalente  
le attivita' di cui all'articolo 5  
in conformita'  
ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo.**

(Nota ASMU ITALIA

*Modifica*

*ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo.*

*Con*

*ai criteri indicati nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.)*

#### **Indipendentemente dalle previsioni statutarie**

(Nota ASMU ITALIA

*Eliminare.*

Indipendentemente dalle previsioni statutarie

*In contrasto con art. 18 Costituzione Italiana e con art. 36 del codice civile.)*

**gli enti del Terzo settore  
assumono fiscalmente**

**la qualifica di enti commerciali**

qualora i proventi delle attivita' di cui all'articolo 5,

**svolte in forma d'impresa**

**non in conformita' ai criteri indicati  
nei commi 2 e 3 del presente articolo,**

Nota ASMU ITALIA

**MODIFICA**

*nei commi 2 e 3 del presente articolo,*

**CON**

*nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo,*

**nonche' le attivita' di cui all'articolo 6,**

Nota ASMU ITALIA

*Prevedere nell'art. 6 tutte le attività da considerarsi comunque commerciali  
previste dal Codice Civile e dal TUKPS*

**fatta eccezione per le attivita' di sponsorizzazione**

svolte nel rispetto dei criteri

di cui al decreto previsto all'articolo 6,

**superano, nel medesimo periodo d'imposta,**

**le entrate derivanti da attivita' non commerciali,**

**intendendo per queste ultime**

**i contributi, le sovvenzioni, le liberalita', le quote associative dell'ente**

**e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti,**

**ivi compresi i proventi**

**e le entrate considerate non commerciali**

**ai sensi dei commi 2, 3 e 4, lettera b),**

Nota ASMU ITALIA

**MODIFICA**

*ai sensi dei commi 2, 3 e 4, lettera b),*

**CON**

*ai sensi dei commi 2, 3 e 4,*

tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni  
afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.

Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d'imposta  
in cui l'ente assume natura commerciale.

*(Nota RICHIESTA ASMU ITALIA DI ULTERIORE MODIFICA DEL COMMA 5)*

**Eliminare perdita di qualifica quando le attività commerciali superano quelle istituzionali  
per le seguenti motivazioni.**

- 1) Considerato che le attività che sono considerate comunque commerciali, sono stabilite dalle norme vigenti,  
è giusto che le Associazioni paghino le tasse, per le attività commerciali,  
ma non è giustificato l'incubo di perdere la qualifica di ente non commerciale;
- 2) Pensiamo ad esempio ad una Associazione che svolge l'attività sociale primaria di mensa/Ristorazione  
per la promozione della Enogastronomia locale o di altro tipo, specie se effettuata con modalità  
casalinga. Questa è sicuramente una attività socialmente utile, ma le norme vigenti la considerano  
comunque commerciale. Quindi in questo caso ed in tanti altri casi non è giusto perdere la qualifica  
di ente non commerciale;
- 3) Ove possibile, si possono invece considerare coefficienti più alti, da applicare alle entrate commerciali,  
nel caso in cui superano quelle istituzionali.

**6. Si considera non commerciale l'attivita' svolta dalle associazioni del  
Terzo settore nei confronti dei propri associati,  
familiari e conviventi degli stessi**

Nota ASMU ITALIA

**MODIFICA**

*familiari e conviventi degli stessi*

**CON**

*familiari e partecipanti*

## **in conformita' alle finalita' istituzionali dell'ente.**

**Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi.**

**Si considerano, tuttavia, attivita' di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi**

Nota ASMU ITALIA

**MODIFICA**

*le cessioni di beni e le prestazioni di servizi*

**CON**

*le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, previsti dal codice civile e dal TULP*

**effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi degli stessi**

Nota ASMU ITALIA

**MODIFICA**

*familiari e conviventi degli stessi*

**CON**

*familiari e partecipanti*

**verso pagamento di corrispettivi specifici,**

**compresi i contributi e le quote supplementari**

**determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.**

Nota ASMU ITALIA

**MODIFICA**

*determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.*

**CON**

*che possano rappresentare privilegi e che violino l'eguaglianza dei soci e degli aventi diritto.*

Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo

come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi

a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitudinalita' o di occasionalita'.

(Nota da armonizzare con comma 5)

Note all'art. 79: - Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, si veda nelle note all'art. 77. - Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all'art. 4. - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135 (Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, lettera a), n. 11, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per la definizione degli ambiti e delle modalita' di svolgimento dell'attivita' di ricerca scientifica, di particolare interesse sociale, da parte di fondazioni senza fini di lucro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2003.